



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 44 del 01/03/2024

Assessore Proponente: Davide Montauti

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE SUL TERRITORIO COMUNALE DA DESTINARE ALL'INSTALLAZIONE DELLE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE-ANNO 2024

L'anno duemilaventiquattro addì uno del mese di marzo alle ore 13:50 nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, sono stati convocati oggi a seduta i componenti della Giunta Comunale, che nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:

MONTAUTI DAVIDE	SINDACO	Presente
PAOLINI CHIARA	VICE SINDACO	Assente
MAI DANIELE	ASSESSORE	Presente (Skype)
LENZI STEFANO	ASSESSORE	Assente
SPINETTI JACOPO	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 3

Assenti n. 2

Partecipa il SEGRETARIO ROSSI ANTONELLA che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. MONTAUTI DAVIDE che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la Legge 18 marzo 1968, n.337 e ss.mm.ii. disciplina i trattenimenti e le attrazioni definite “circhi equestri e spettacoli viaggianti”, stabilendo che:

- l'art. 4, in particolare, prevede, l'istituzione di un elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni, con l'indicazione delle particolarità tecnico – costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione, da aggiornare periodicamente;
- l'art.9, in particolare, dispone che ciascun comune debba dotarsi di un elenco, da aggiornare annualmente, delle aree comunali disponibili per le installazioni di circhi, attività di spettacolo viaggiante e parchi divertimenti;

Vista la Delibera di Giunta n° 6 del 17/03/2023 con la quale viene approvato il “NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER LE ATTIVITÀ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE”, con particolare riferimento ai seguenti articoli: art. 2 - commi 1 e 2, art. 3, art. 4, art. 11, art. 16, art 18 – commi 1, 3 e 4, art 25 commi – 1 e 2;

Ritenuto, quindi, opportuno e necessario anche per l'anno 2024 individuare le aree pubbliche sul territorio da destinare all'installazione delle suddette attività ludiche, concorrendo così ad arricchire, anche nelle frazioni, il programma degli eventi a favore degli ospiti e residenti nel nostro comune;

Valutato che tale individuazione deve considerare oltretutto gli effetti e lo sviluppo del settore a cui si riferisce, anche le peculiarità e le specificità del nostro territorio, nonché le specifiche esigenze di mobilità e sosta e di tutela all'inquinamento acustico, luminoso e ambientale;

Atteso che gli spettacoli viaggianti hanno come effetto l'organizzazione di eventi che richiamano afflusso di persone (residenti e turisti) con una componente di famiglie e specificatamente di una utenza infantile, conseguentemente è necessario far fronte a tale esigenza, soddisfacendo contemporaneamente sia la funzione ed i bisogni degli operatori (riconosciuta per legge) che dei turisti e residenti quale momento di svago da svolgersi in zone idonee ed in sicurezza e nel pieno rispetto delle tutele ambientali fissate per legge;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere ad individuare per il corrente anno 2024 le piazze o aree pubbliche da destinare a tali intrattenimenti con le specificità sottoindicate e nei limiti della finalità sopraesposte;

Considerato che, essendo alcune aree da individuare ricomprese nell'ambito del demanio marittimo, risulterà indispensabile che i fruitori di tali spazi si muniscano della specifica autorizzazione prevista dal Codice della Navigazione;

Ritenuto, dunque, di indicare a tal fine le seguenti aree, rilevabili anche nelle planimetrie allegate che hanno valenza puramente indicativa:

Marina di Campo

Piazza dei Granatieri di Sardegna:

- **(lato Via Bellini):** Parco Divertimenti Luna Park: dal 15 ottobre al 31 dicembre di ogni anno per massimo 25 giorni e un minimo di 10, max 13 attrazioni tra piccole, medie e grandi attrazioni ricadenti nell' elenco di cui all'art. 4 della legge 18-3-1968 n. 337 approvato con decreto interministeriale del 23-4-1969, e successive modifiche.;

Piazza dei Granatieri di Sardegna:

- **(lato autostazione bus):** dal 15 ottobre al 31 dicembre sosta carriaggi e servizi per lo stesso periodo concesso al Parco Divertimenti Luna Park (necessaria ordinanza della Polizia Municipale);

Parco Pubblico Pineta Cammillo Gervaso Gentini:

- **(centro pineta):** dal 01 giugno al 30 settembre max 3 attrazioni singole tra piccole e/o medie attrazioni, le attrazioni dovranno essere diverse per tipologia tra loro e dà quelle presenti all'interno dell'area concessa al complesso di attrazioni (precedente comma) qualora siano già presenti;

Piazza Dante Alighieri:

- **(adiacente monumento Italo Bolano):** periodo dal 15 giugno al 15 settembre, max 1 singola attrazione tra le piccole attrazioni ricadenti nell' elenco di cui all'art. 4 della legge 18-3-1968 n. 337 approvato con decreto interministeriale del 23-4-1969, e successive modifiche. Le attrazioni ammesse dovranno essere ecologiche, senza uso della corrente elettrica o generatori. In caso di manifestazione comunale o altro, l'attrazione se richiesto dovrà essere rimossa o rimanere chiusa.
- **(area compresa tra scritta COMUNE CAMPO NELL'ELBA e Via Puccini):** periodo dal 15 giugno al 15 settembre, max 1 singola attrazione tra le piccole attrazioni ricadenti nell' elenco di cui all'art. 4 della legge 18-3-1968 n. 337 approvato con decreto interministeriale del 23-4-1969, e successive modifiche. Le attrazioni ammesse dovranno essere ecologiche, senza uso della corrente elettrica o generatori. In caso di manifestazione comunale o altro, l'attrazione se richiesto dovrà essere rimossa o rimanere chiusa.

Pinetina retro Palazzo Comunale:

- periodo dal 01 giugno al 30 settembre, max 1 attrazione del tipo (teatrino/marionette/saltimbanco) di cui all'art. 4 della legge 18-3-1968 n. 337 approvato con decreto interministeriale del 23-4-1969;

- periodo dal 15 giugno al 15 settembre, max 1 singola attrazione tra le piccole attrazioni ricadenti nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18-3-1968 n. 337 approvato con decreto interministeriale del 23-4-1969, e successive modifiche, nel caso sia già concessa una parte di Pinetina sarà valutata sia la dimensione che la compatibilità con l'attrazione già presente e le relative date richieste;

Piazza da Verrazzano:

- periodo dal 15 giugno al 15 settembre, max 1 singola attrazione tra le piccole attrazioni ricadenti nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18-3-1968 n. 337 approvato con decreto interministeriale del 23-4-1969, e successive modifiche. (demanio)

La Pila:

- **all'interno del parcheggio lato bagni pubblici:** periodo dal 01 giugno al 30 settembre, max 1 attrazione per volta del tipo (teatrino/marionette/saltimbanco) di cui all'art. 4 della legge 18-3-1968 n. 337 approvato con decreto interministeriale del 23-4-1969;

Bonalaccia:

- **all'interno del parcheggio lato opposto al "circolino":** periodo dal 01 giugno al 30 settembre, max 1 attrazione per volta del tipo (teatrino/marionette/saltimbanco) di cui all'art. 4 della legge 18-3-1968 n. 337 approvato con decreto interministeriale del 23-4-1969;

Seccheto:

- **Piazza della Vittoria:** periodo dal 01 giugno al 30 settembre, max 1 attrazione del tipo (teatrino/marionette/saltimbanco) di cui all'art. 4 della legge 18-3-1968 n. 337 approvato con decreto interministeriale del 23-4-1969;

Fetovaia:

- **Parcheggio pubblico a mare:** periodo dal 01 giugno al 30 settembre, max 1 attrazione del tipo (teatrino/marionette/saltimbanco) di cui all'art. 4 della legge 18-3-1968 n. 337 approvato con decreto interministeriale del 23-4-1969;

San Piero:

- **Piazzale Belvedere:** periodo dal 01 giugno al 30 settembre, max 1 attrazione del tipo (teatrino/marionette/saltimbanco) di cui all'art. 4 della legge 18-3-1968 n. 337 approvato con decreto interministeriale del 23-4-1969;

Sant'Ilario:

- **Piazza della Fonte:** periodo dal 01 giugno al 30 settembre, max 1 attrazione del tipo (teatrino/marionette/saltimbanco) di cui all'art. 4 della legge 18-3-1968 n. 337 approvato con decreto interministeriale del 23-4-1969;

Ritenuto, altresì, di consentire nelle suddette aree e piazze l'installazione delle tipologie di attrazioni come sopra individuate, alle seguenti condizioni:

- che l'attrazione, sia essa piccola o media, sia valutata dagli uffici competenti, idonea per qualità, dimensione, tipologia e struttura all'installazione in una delle aree o piazze elencate, anche in considerazione delle caratteristiche strutturali, architettoniche e ambientali della piazza stessa;
- che l'attrazione appartenga comunque ad una delle seguenti tipologie:
 - a) teatrini di burattini o marionette previsti nella sezione III dell'elenco ministeriale;
 - b) piccole attrazioni della sezione I dell'elenco ministeriale;
 - c) medie attrazioni della sezione I dell'elenco ministeriale;
- che i periodi d'installazione richiesti saranno consentiti solo dopo valutazione dagli uffici competenti;
- che le autorizzazioni concesse potranno essere ritirate e o sospese in qualsiasi momento in caso di accertato interesse pubblico o emergenza senza alcun tipo di rivalsa da parte del concessionario;

Considerato che:

- può ritenersi confacente al raggiungimento dell'obiettivo di valorizzazione del territorio anche la previsione della possibilità dello svolgimento sulle aree individuate, qualora gli spazi disponibili siano comunque sufficienti a soddisfare le richieste, di altre attività ricreative, non strettamente facenti parte dello spettacolo viaggiante di cui all'elenco ministeriale, ma ad esso comunque complementari e del tutto assimilabili per funzione e tipologia;
- comunque, per tutte le installazioni, di qualunque tipologia e dimensione, consentite nelle piazze/aree elencate nel presente atto, deve essere rispettata la condizione che, per il posizionamento degli allestimenti, non vengano realizzate opere murarie o di altra tipologia che possano arrecare danni alla pavimentazione, agli impianti o ai beni di proprietà comunale e che, in taluni specifici casi, potranno essere prescritte particolari ulteriori precauzioni di natura tecnica (ad esempio, posizionamento di piastre di ripartizione del carico o di altre protezioni delle pavimentazioni);
- non possono essere autorizzate attrazioni simili tra loro per tipologia di gioco nelle stesse aree;

Rilevato che al momento non è stato possibile individuare aree idonee allo svolgimento delle attività circensi, saranno individuate successivamente con atto specifico.

Dato atto che nel lunapark/parchi di divertimento, comprendenti diverse attrazioni, potrebbero risultare presenti anche attività individuate come grandi attrazioni dalla sezione I dell'elenco ministeriale, che saranno consentite solo previa specifica valutazione caso per caso, in ordine alle dimensioni e ai carichi;

Visti i pareri favorevoli, espressi dai Responsabili dei competenti uffici in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art.49 del D. Lgs n.267/2000, in allegato;

Con voti unanimi favorevoli, resi in modo palese,

DELIBERA

di individuare, per tutte le motivazioni indicate in premessa e al fine dell'esercizio delle attività di spettacolo viaggiante ai sensi del vigente regolamento, le seguenti aree comunali:

Marina di Campo

Piazza dei Granatieri di Sardegna:

- **(lato Via Bellini):** Parco Divertimenti Luna Park: dal 15 ottobre al 31 dicembre di ogni anno per massimo 25 giorni e un minimo di 10, max 13 attrazioni tra piccole, medie e grandi attrazioni ricadenti nell' elenco di cui all'art. 4 della legge 18-3-1968 n. 337 approvato con decreto interministeriale del 23-4-1969, e successive modifiche.;

Piazza dei Granatieri di Sardegna:

- **(lato autostazione bus):** dal 15 ottobre al 31 dicembre sosta carriaggi e servizi per lo stesso periodo concesso al Parco Divertimenti Luna Park (necessaria ordinanza della Polizia Municipale);

Parco Pubblico Pineta Cammillo Gervaso Gentini:

- **(centro pineta):** dal 01 giugno al 30 settembre max 3 attrazioni singole tra piccole e/o medie attrazioni, le attrazioni dovranno essere diverse per tipologia tra loro e dà quelle presenti all'interno dell'area concessa al complesso di attrazioni (precedente comma) qualora siano già presenti;

Piazza Dante Alighieri:

- **(adiacente monumento Italo Bolano):** periodo dal 15 giugno al 15 settembre, max 1 singola attrazione tra le piccole attrazioni ricadenti nell' elenco di cui all'art. 4 della legge 18-3-1968 n. 337 approvato con decreto interministeriale del 23-4-1969, e successive modifiche. Le attrazioni ammesse dovranno essere ecologiche, senza uso della corrente elettrica o generatori. In caso di manifestazione comunale o altro, l'attrazione se richiesto dovrà essere rimossa o rimanere chiusa.

- **(area compresa tra scritta COMUNE CAMPO NELL'ELBA e Via Puccini):** periodo dal 15 giugno al 15 settembre, max 1 singola attrazione tra le piccole attrazioni ricadenti nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18-3-1968 n. 337 approvato con decreto interministeriale del 23-4-1969, e successive modifiche. Le attrazioni ammesse dovranno essere ecologiche, senza uso della corrente elettrica o generatori. In caso di manifestazione comunale o altro, l'attrazione se richiesto dovrà essere rimossa o rimanere chiusa.

Pinetina retro Palazzo Comunale:

- periodo dal 01 giugno al 30 settembre, max 1 attrazione del tipo (teatrino/marionette/saltimbanco) di cui all'art. 4 della legge 18-3-1968 n. 337 approvato con decreto interministeriale del 23-4-1969;
- periodo dal 15 giugno al 15 settembre, max 1 singola attrazione tra le piccole attrazioni ricadenti nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18-3-1968 n. 337 approvato con decreto interministeriale del 23-4-1969, e successive modifiche, nel caso sia già concessa una parte di Pinetina sarà valutata sia la dimensione che la compatibilità con l'attrazione già presente e le relative date richieste;

Piazza da Verrazzano:

- periodo dal 15 giugno al 15 settembre, max 1 singola attrazione tra le piccole attrazioni ricadenti nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18-3-1968 n. 337 approvato con decreto interministeriale del 23-4-1969, e successive modifiche. (demanio)

La Pila:

- **all'interno del parcheggio lato bagni pubblici:** periodo dal 01 giugno al 30 settembre, max 1 attrazione per volta del tipo (teatrino/marionette/saltimbanco) di cui all'art. 4 della legge 18-3-1968 n. 337 approvato con decreto interministeriale del 23-4-1969;

Bonalaccia:

- **all'interno del parcheggio lato opposto al "circolino":** periodo dal 01 giugno al 30 settembre, max 1 attrazione per volta del tipo (teatrino/marionette/saltimbanco) di cui all'art. 4 della legge 18-3-1968 n. 337 approvato con decreto interministeriale del 23-4-1969;

Seccheto:

- **Piazza della Vittoria:** periodo dal 01 giugno al 30 settembre, max 1 attrazione del tipo (teatrino/marionette/saltimbanco) di cui all'art. 4 della legge 18-3-1968 n. 337 approvato con decreto interministeriale del 23-4-1969;

Fetovaia:

- **Parcheggio pubblico a mare:** periodo dal 01 giugno al 30 settembre, max 1 attrazione del tipo (teatrino/marionette/saltimbanco) di cui all'art. 4 della legge 18-3-1968 n. 337 approvato con decreto interministeriale del 23-4-1969;

San Piero:

- **Piazzale Belvedere:** periodo dal 01 giugno al 30 settembre, max 1 attrazione del tipo (teatrino/marionette/saltimbanco) di cui all'art. 4 della legge 18-3-1968 n. 337 approvato con decreto interministeriale del 23-4-1969;

Sant'Ilario:

- **Piazza della Fonte:** periodo dal 01 giugno al 30 settembre, max 1 attrazione del tipo (teatrino/marionette/saltimbanco) di cui all'art. 4 della legge 18-3-1968 n. 337 approvato con decreto interministeriale del 23-4-1969;

di dichiarare, ai sensi dell'articolo 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, il presente atto immediatamente eseguibile, ad unanimità di voti espressi per alzata di mano, in considerazione dell'urgenza di provvedere in merito, vista la stagione turistica avviata.



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. 10 del 01.03.2024

IL SINDACO
MONTAUTI DAVIDE

IL SEGRETARIO
ROSSI ANTONELLA